



Prot. n. 4972/C02

Grosseto, 07/05/2016

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
PER ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA'
DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

TRA

L'Istituto Istruzione Superiore Polo Commerciale Artistico Grafico Musicale "L.Bianciardi" con sede in Grosseto Piazza de Maria n.31, C.F. 80001180530 nella persona del suo legale rappresentante Dr.ssa Daniela Giovannini nata a Arborea (OR) il 03.07.1955 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto di Istruzione Superiore Polo L.Bianciardi di Grosseto.

E

Il Sig. Giovanni Gazzei nato a Grosseto il 06/03/1974 residente in Via Giordania n. 40 Grosseto C.f. GZZGNN74C06E202B

Premesso

- che l'art. 4 della legge 53 28 marzo 2003 di riforma del sistema dell'istruzione prevede, sotto il titolo "alternanza scuola-lavoro", la "possibilità (per gli studenti che hanno compiuto il 15esimo anno di età) di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro" e che in particolare, alla lettera A, l'articolo stabilisce che è possibile "svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza";
- che il Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005, disciplina l'alternanza scuola-lavoro, nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
- il D.P.R n. 87 15 marzo 2010 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0109) (GU n. 137 del 15-6-2010 - Suppl. Ordinario n.128);
- il D.P.R n. 88 15 marzo 2010 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0110) (GU n. 137 del 15-6-2010 - Suppl. Ordinario n.128);
- il D.P.R n. 89 15 marzo 2010 - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0111) (GU n. 137 del 15-6-2010 - Suppl. Ordinario n.128);

Visto

Il Piano dell'Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica per l'a.s. 2015/2016 approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto che prevede l'attività di Alternanza Scuola Lavoro con l'obiettivo di "assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro";

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante da intendersi come collaborazione occasionale, redatto in numero 3 pagine che è così regolato:

Art.1 – modalità della prestazione

L'opera sarà prestata in completa autonomia organizzativa e secondo le modalità operative e logistiche ritenute più opportune, al di fuori di ogni vincolo di subordinazione e nell'ambito di un rapporto professionale autonomo ai sensi degli artt. 2230 e segg. c.c.

Art. 2 – oggetto dell'incarico

Il Sig. Giovanni Gazzei individuato, quale esperto esterno in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera intellettuale per la realizzazione del Progetto "Lavorazione del vetro" che vede coinvolti gli studenti del Liceo artistico nell'ambito delle attività dell'Alternanza Scuola Lavoro.

Attività: docenza per n° ore 20

Art.3 – condizioni economiche

L'Istituto Istruzione Superiore Polo Commerciale Artistico Grafico Musicale L.Bianciardi, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal Sig. Giovanni Gazzei si impegna a corrispondere il compenso orario lordo onnicomprensivo pari ad € 35,00

L'importo che si intende al lordo degli oneri fiscali e previdenziali di legge che gravano sul collaboratore verrà corrisposto previa presentazione di fattura o dichiarazione di prestazione occasionale. A tale proposito il Prestatore d'opera si impegna a rilasciare apposita dichiarazione da cui risulti:

- di essere o non essere in possesso della partita IVA,
- di essere o non essere soggetto al contributo previdenziale introdotto dalla legge 326/2003 art. 44 in quanto lavoratore autonomo occasionale,
- di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione a quanto sopra dichiarato.

Art.4 - Durata dell'incarico

L'incarico, da intendersi quale collaborazione occasionale di lavoro autonomo, dovrà essere svolto nel periodo maggio 2016 - giugno 2016.

Art. 5 - Trattamento previdenziale e assicurativo

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. L'istituto scolastico non provvede alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile, per la quale l'interessato dovrà provvedere per proprio conto.

Art.6 - Recesso

Il presente contratto di prestazione occasionale può essere risolto da ciascuna delle parti prima del completamento del lavoro oggetto dell'incarico mediante comunicazione raccomandata.

Art. 7 - Trattamento dei dati

L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/03, che i dati personali di cui viene in possesso saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso.

Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi e agli altri soggetti coinvolti nella realizzazione del corso.

ART. 8 - segretezza

Ai sensi dello stesso D.L. il prestatore d'opera si impegna a trattare i dati personali di cui venga a conoscenza, in conseguenza dell'espletamento dell'incarico, nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 9 – arbitrato

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Grosseto e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del Sig. Giovanni Gazzei

Copia firmata della presente lettera di incarico dovrà essere restituita firmata per accettazione.

Il Dirigente Scolastico
Daniela Giovannini

Per accettazione
Giovanni Gazzei

Uff.Cont/MM